



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

Il giudice designato,
nel procedimento per l'esdebitazione del debitore incapiente della sig.ra
ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso, depositato in data 5.6.2025, con cui la debitrice ha chiesto di essere
ammessa al beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII;
vista la relazione particolareggiata con cui il gestore della crisi – dando atto della
sussistenza dei requisiti previsti *ex lege* – ha avvalorato la richiesta della ricorrente di concessione del
beneficio esdebitativo ex art. 283 CCII;
richiamato il decreto del 16.7.2025 con cui è stato chiesto al gestore della crisi di integrare la relazione,
esaminando il profilo della diligenza impiegata dalla nell'assumere le obbligazioni
contratte, di cui all'art. 283 c. 4 lett. a) CCII;
letta la relazione integrativa depositata in data 24.7.2025;
rilevato che le cause dell'indebitamento della ricorrente risalgono al 2010, quando la
- a causa del recesso del locatore - ha dovuto trasferire la propria attività di centro estetico,
aperta nel 2008 presso la palestra al primo piano di un palazzo, in una
posizione poco visibile, oltreché priva di parcheggio;
rilevato altresì che il trasferimento del centro estetico ha comportato un forte calo di clientela, con
difficoltà della sig.ra di adempiere ai propri debiti e conseguente chiusura dell'attività lavorativa
nel 2013;
rilevato che la ricorrente ha un'esposizione debitoria pari ad € 45.029,12, derivante da un contratto di
conto corrente e da un finanziamento, entrambi accessi nel 2008, oltreché da debiti erariali;
osservato che tutte le posizioni debitorie della sig.ra derivano da un'unica obbligazione *ab origine*,
relativa all'avviamento della propria attività imprenditoriale, e che negli anni successivi la debitrice non
ha contratto ulteriori obbligazioni al fine di non aggravare la situazione debitoria già in essere;



rilevato altresì che - dalla documentazione in atti - si desume che la sig.ra _____ nel momento in cui ha contratto le suddette obbligazioni, prevedeva di restituire tali debiti tramite le redditualità che avrebbe dovuto produrre l'attività esercitata negli anni successivi all'avviamento;

osservato ancora che le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte sono legate al necessitato trasferimento del centro estetico in una nuova sede, con conseguente perdita dei clienti legati alla palestra ove era prima collocata l'attività professionale e difficoltà di reperimento di nuova clientela, a causa dell'ubicazione del locale in luogo poco visibile e privo di parcheggio;

rilevato che dalla documentazione in atti si evince che, dopo la chiusura del proprio centro estetico, la sig.ra _____ ha ottenuto solo contratti di lavoro occasionali ed a tempo determinato, l'ultimo dei quali, dopo essere stato prorogato più volte, non è stato rinnovato nel dicembre 2024;

ritenuto che la precaria situazione lavorativa ed economica della ricorrente, che attualmente percepisce la NASPI (per un periodo di 168 giorni) e vive sola con due figli minori rispettivamente di cinque e quattro anni, non le consenta di adempiere alle obbligazioni contratte;

ritenuto, per le ragioni che precedono, che la debitrice superi positivamente il vaglio di meritevolezza richiesto ai fini della concessione del beneficio;

ritenuto altresì che - sottratte dal reddito mensile le spese necessarie al nucleo familiare - residui un importo di segno negativo, tale da non poter offrire ai creditori, alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;

ritenuto, in conclusione, che sussistano le condizioni richieste dall'art. 283 CCII per la concessione del beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente, risultando dalla documentazione in atti che la sig.ra _____

- è una persona fisica che non ha finora mai avuto accesso al beneficio dell'esdebitazione;
- è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento della sua famiglia, non è superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente a un nucleo familiare di tre persone della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM n. 159/2013;
- è meritevole, stante l'assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;
- non ha compiuto atti in frode ai creditori;

ritenuto, pertanto, che la domanda di esdebitazione proposta dalla sig.ra _____ vada accolta;

osservato che nulla va disposto in merito alle spese stante la natura del procedimento;

p.q.m.

visto l'art. 283 c. 7 CCII

CONCEDE



alla sig.ra _____ il beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, dichiarando inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali anteriori al deposito del ricorso non soddisfatti integralmente, fatto salvo l'obbligo di pagamento di tali debiti entro tre anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori nella misura non inferiore al dieci per cento del proprio credito;

ESCLUDE

dall'esdebitazione i debiti di cui all'art. 278 c. 6 secondo periodo CCII, ovverosia gli obblighi di mantenimento ed alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

ORDINA

alla sig.ra _____ di depositare con cadenza annuale – e rispettivamente entro il 31.7.2026, entro il 31.7.2027 ed entro il 31.7.2028 – a pena di revoca del beneficio ove positiva, una dichiarazione in cui la debitrice dia atto dell'eventuale sopraggiungimento, o meno, nel proprio patrimonio di utilità ulteriori che consentano il soddisfacimento dei creditori nella misura non inferiore al dieci per cento calcolata sull'esposizione debitoria complessiva;

INVITA

l'OCC a vigilare sulla tempestività del deposito da parte della ricorrente delle dichiarazioni di cui al punto precedente ed a compiere le verifiche necessarie per accertare l'eventuale esistenza di utilità ulteriori che sopravvengano nel patrimonio della sig.ra _____ provvedendo a comunicare immediatamente a questo Tribunale laddove la debitrice violi l'obbligo di deposito della dichiarazione annuale ovverosia laddove sopravvengano nel patrimonio della stessa utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori nella misura non inferiore al dieci per cento sull'esposizione debitoria complessiva.

Si comunichi alla ricorrente e al gestore della crisi a cura della cancelleria e ai creditori a cura del gestore della crisi.

Bergamo, 31 luglio 2025

Il giudice

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa _____
tirocinio.*

magistrato ordinario in



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

